



**PARERE MOTIVATO**  
**n.50 del 18 Aprile 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante, tramite procedura SUAP, allo strumento urbanistico generale per la richiesta di eseguire un edificio produttivo della ditta Carniello s.r.l. Comune di Altivole (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 18 Aprile 2018 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2018 prot. n.143506;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dalla ditta proprietaria Carniello s.r.l. con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 27769, 27776, 27777, 27778, 27780, 27782, 27781, 27785, 27783 del 24.01.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante, tramite procedura suap, allo strumento urbanistico generale per la richiesta di eseguire un edificio produttivo della ditta Carniello s.r.l. nel Comune di Altivole. Successivamente, il Responsabile del Settore – Ufficio Tecnico del Comune di Altivole con nota prot. 132085 del 09 aprile 2018 ha fatto pervenire documentazione a precisazione ed integrazione dell'istruttoria preliminare trasmessa.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.705 del 2.03.18 assunto al prot. reg. al n.82761 del 5.03.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.822 del 12.03.18 assunto al prot. reg. al n.94312 del 13.03.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere del 26.03.18 assunto al prot. reg. al n.115031 del 26.03.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 27/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** l'istanza in oggetto è relativa all'ampliamento delle strutture edilizie dell'attività produttiva esercitata dalla ditta Carniello s.r.l. di Altivole, via Vallà. L'azienda necessita di nuovi spazi produttivi in ampliamento, su lotto individuato a nord-ovest dell'attuale sede, di proprietà e/o di uso dell'azienda DA.MA. COSTRUZIONI S.r.l., concessa in affitto alla ditta promotrice CARNIELLO S.r.l.. L'area è localizzata nella zona industriale ovest di Caselle di Altivole ma si sviluppa in buona parte in zona agricola (ZTO E); il progetto SUAP si configura quindi in variante allo strumento urbanistico vigente (art. 4 L.R. 55/2012). L'azienda è localizzata nella zona industriale ovest di Caselle di Altivole, con una superficie coperta aziendale attuale pari a mq 6.900 e necessita a oggi di nuove aree produttive in ampliamento, individuate a nord-ovest dell'attuale sede. L'individuazione dell'intervento S.U.A.P. prevede una superficie esterna alla ZTO "D1", quindi in ZTO "E", di mq 8.470.

L'invarianza idraulica dell'ambito d'intervento sarà ottenuta, secondo quanto evidenziato dal Valutatore, mediante la creazione di pozzi perdenti per smaltimento acque meteoriche, il trattamento dell'acqua di prima pioggia dai piazzali mediante disoleatore e il collettamento alle linee esistenti.



In data 09.04.2018 è pervenuta nota di precisazione del Responsabile del Settore Urbanistica LL.PP. Ecologia e Ambiente nella quale dichiara che, *“La variante in oggetto non è una Variante al PATI col confinante Comune di Caerano, ma una variante al solo PI, in quanto, pur mutando i limiti individuati in cartografia del PATI, non si configura come una vera e propria variante al PATI, ma rimane all'interno delle facoltà di precisazione dei limiti e confini delle ATO stabiliti dal PATI propri del PI (vero e proprio piano conformativo).”*

Inoltre, nella stessa nota evidenziava che, *“Si precisa che la tempistica, in prima istanza individuata in sede di convocazione della conferenza dei servizi asincrona, non è più prescrittiva in quanto sospesa in attesa delle integrazioni a cura della ditta richiedente”,* qualora le risultanze di tali integrazioni o della succitata conferenza dei servizi modificano i contenuti valutati nel Rapporto Ambientale Preliminare, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 18 aprile 2018, dalla quale emerge che *“Variante, tramite procedura SUAP, allo strumento urbanistico generale per la richiesta di eseguire un edificio produttivo della ditta Carniello s.r.l. in Comune di Altivole (TV)”,* non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

Qualora le risultanze della conferenza dei servizi modificano i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel *“Rapporto Ambientale Preliminare - Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.”*, con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 27/2018.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

### **TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante, tramite procedura suap, allo strumento urbanistico generale per la richiesta di eseguire un edificio produttivo della ditta Carniello s.r.l. nel Comune di Altivole, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VincA:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate:



*Triturus carnifex, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Eptesicus serotinus;*

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Altivole, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
    1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    2. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Qualora le risultanze della conferenza dei servizi modifichino i contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione ambientale strategica effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

*Corrado Soccorso*

Il presente parere si compone di 4 pagine